

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4070

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PATRIA, BIONDI, COLUCCI

Presentata il 5 luglio 1989

Delega al Governo per l'emanazione di norme quadro
sulle professioni intellettuali

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge trova origine nella necessità di introdurre nel nostro ordinamento giuridico norme coordinate per la disciplina delle libere professioni.

La strada scelta è stata quella della « legge di delega » proprio per la delicatezza della materia oggetto della proposta stessa.

L'articolo 1 fissa i principi ed i criteri direttivi a cui dovrà attenersi il Governo nell'uso della delega per la stesura delle norme delegate.

L'articolo 2 prevede che il decreto del Presidente della Repubblica sia firmato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri previo parere, sugli schemi di decreto, delle competenti Commissioni parlamentari permanenti.

L'articolo 3 prevede l'ovvio adeguamento degli ordinamenti professionali alle nuove normative.

Onorevoli Colleghi, anche in vista delle scadenze connesse al 1993 l'approvazione della presente proposta, nei termini originali ed emendata, è a giudizio dei proponenti un atto opportuno.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la disciplina delle professioni intellettuali.

2. Le norme delegate devono attenersi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) realizzare un'organica sistemazione dell'ordinamento delle professioni intellettuali, con riferimento ai settori di attività già individuati sia ai settori di più recente evidenza, anche in relazione agli sviluppi tecnologici e sociali, prevedendo per ciascuna categoria la determinazione del rispettivo settore di attività;

b) assicurare l'accesso a ciascuna professione intellettuale previo conseguimento del relativo titolo di studio accademico e dopo il superamento di un esame di Stato di abilitazione da sostenere dopo lo svolgimento di un periodo di effettiva pratica professionale;

c) disciplinare la materia delle incompatibilità tra le varie professioni e tra attività professionale e attività di altro tipo, quali lavoro subordinato, esercizio del commercio, incarichi e funzioni pubbliche, prevedendo per le attività professionali lo svolgimento sia in forma singola sia in forma associata, distinguendo quest'ultima ipotesi dalle società professionali, e prevedendo una particolare regolamentazione per gli uffici costituiti presso enti pubblici e privati per lo svolgimento di attività sostanzialmente professionale;

d) assicurare l'autonomia di gestione delle varie professioni attraverso l'attività degli ordini o dei collegi professionali e disciplinare organicamente i controlli riservati alla amministrazione dello Stato

sugli organi di gestione delle professioni, distinti secondo i vari tipi professionali;

e) dettare criteri univoci e precisi per la determinazione delle tariffe professionali e per l'individuazione dei principi deontologici ai quali deve ispirarsi l'attività professionale;

f) assicurare l'effettiva libertà di esercizio professionale, anche attraverso una adeguata disciplina del segreto;

g) disciplinare gli organi di gestione autonoma delle professioni stabilendo regole comuni per quanto concerne:

1) l'organizzazione periferica e nazionale e la sua costituzione;

2) la composizione degli organi di gestione e la loro durata in carica;

3) la contribuzione degli iscritti e l'amministrazione del patrimonio e delle entrate;

4) la costituzione degli organi di gestione secondo criteri democratici idonei ad assicurare una effettiva rappresentanza delle minoranze;

5) la determinazione delle competenze specifiche degli organi di gestione e dei criteri da osservare nell'esercizio delle relative attività, in modo da assicurare una piena trasparenza nell'esercizio delle relative funzioni pubbliche;

6) la precisazione dei rapporti tra organi periferici e centrale, con specifico riferimento al regime giuridico degli atti di specifica competenza, coordinando le relative forme di impugnazione degli atti con i principi costituzionali in tema di giurisdizione;

h) determinare i criteri per l'accesso alle professioni ed i requisiti per l'iscrizione all'albo professionale, precisando altresì le forme e le modalità di controllo dell'attività professionale anche ai fini dell'esercizio del potere disciplinare da attribuire agli organi di gestione, assicurando sempre la garanzia di difesa dell'incolpato, stabilendo per quanto possibile in modo specifico gli obblighi ed i

doveri gravanti sul professionista e limitando al massimo il carattere discrezionale del controllo su di esso svolto;

i) disciplinare organicamente i procedimenti amministrativi di pertinenza degli organi di gestione della professione, secondo criteri uniformi;

l) prevedere forme di coordinamento e di collaborazione tra le varie professioni per la tutela degli interessi comuni ed assicurare la partecipazione degli organi professionali alle attività pubbliche, amministrative e legislative, di specifico interesse professionale;

m) stabilire i criteri per l'estensione della disciplina di cui al decreto di cui al presente articolo alle nuove professioni la cui determinazione venga effettuata in sede legislativa, prevedendo che la concreta regolamentazione di esse venga disposta con atti amministrativi e che nello stesso modo vengano approvate le modificazioni degli specifici ordinamenti professionali, sia di nuova individuazione, sia già esistenti, che si rendessero in futuro necessarie.

ART. 2.

1. Le norme previste dalla presente legge sono emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

2. Qualora il parere previsto nel comma 1 non sia espresso nel termine di quarantacinque giorni dalla data di ricevimento della richiesta, il Governo potrà dare ulteriore corso alla iniziativa.

ART. 3.

1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 1, il Governo provvede, con decreto

del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente per materia, all'adeguamento degli specifici ordinamenti professionali alle disposizioni ed ai principi contenuti nel decreto.

2. Decorso il termine indicato nel comma 1, cessano di avere efficacia le disposizioni degli specifici ordinamenti professionali che non abbiano formato oggetto di adeguamento ed i relativi ordinamenti professionali saranno regolati applicando esclusivamente la disciplina del decreto legislativo di cui alla presente legge.